

STATUTO DELL'  
**ASSOCIAZIONE Vo.S.M. - SARDEGNA ODV o VOLONTARIATO SCLEROSI  
MULTIPLA - SARDEGNA**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

**ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

1. E' costituita l'Associazione di volontariato avente la denominazione "Volontariato Sclerosi Multipla - Sardegna" o "Vo.S.M. - Sardegna" "OdV" (in seguito "Associazione").
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, ai sensi del Codice Civile, e del D.Lgs 117/2017 (in seguito "Codice del Terzo Settore") lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della denominazione "Volontariato Sclerosi Multipla - Sardegna o Vo.S.M. - Sardegna OdV", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore, nella sua qualificazione di ODV. La denominazione estesa o quella abbreviata sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione, nello svolgimento delle proprie attività.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella sezione organizzazione di volontariato, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

**ART. 2) SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CAGLIARI.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

**ART. 3) DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata, la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

**ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'**

1. L'Associazione ha struttura democratica ed è apolitica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo ed in favore di persone con Sclerosi Multipla, e delle loro famiglie, avvalendosi prevalentemente dell'opera di Vo-

lontari associati. Le attività che l'Associazione intende svolgere ricadono in uno o più settori delle attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione intende sviluppare l'incontro tra le persone con Sclerosi Multipla, i loro familiari ed i volontari, allo scopo di favorire in Sardegna la conoscenza della malattia e migliorare la vita individuale e sociale delle persone con SM.

3. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate, prevalentemente rivolte a persone affette da sclerosi multipla:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo: attiva campagne di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica ed Istituzioni pubbliche e

private riguardo le problematiche della sclerosi multipla; fornisce un supporto alle persone con la patologia in merito a tutte le attività sociali lavorative, sportive e ricreative, alle attività di cura e riabilitazione, al disbrigo delle pratiche personali; individua e propone progetti di assistenza domiciliare e sociosanitaria.

6. Per il perseguimento dei suoi fini l'Associazione potrà avvalersi di appositi comitati per: curare la divulgazione delle informazioni circa studi e ricerche sulla sclerosi multipla; promuovere, ove non esistano, attività di assistenza socio sanitaria sviluppando i rapporti con le Istituzioni presenti nel territorio; curare il collegamento con le associazioni nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità; curare la raccolta e la destinazione di fondi per la ricerca scientifica della sclerosi multipla in Sardegna e per il perseguimento dei fini statutari.

#### **ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **ART. 6) RISORSE E PECULIARITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma seguente, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché, eventualmente, se previste, dalle attività di cui all'articolo 6 del CTS.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ASSOCIATI E VOLONTARI**

#### **ART. 7) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE**

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Sono

soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che risultano dotate di integerrima condotta morale e civile e che condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Gli associati, che oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

4. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la missione e le regole associative.

5. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, a tal fine contestualmente verrà prodotta l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali.

6. Il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto. Tale provvedimento deve essere sempre motivato e verso tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **ART. 8) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

4. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali

e di richiederne copia con modalità atte a contemperare il loro diritto di accesso, con la tutela della riservatezza dei dati e documenti.

5. I soci hanno il dovere di corrispondere la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e compiere tutti gli atti possibili e necessari al perseguimento dell'oggetto sociale.

6. I soci sono invitati a collaborare a tutte le iniziative dell'Associazione.

7. I soci hanno il dovere di diffondere e sensibilizzare l'opinione pubblica verso gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

8. I soci hanno il dovere di mantenere una condotta morale e civile irreprensibile.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

#### **ART. 9) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO**

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per i motivi ai seguenti commi.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per morosità protrattasi per oltre sessanta (60) giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

3. La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

4. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti del provvedimento di radiazione che rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

5. Il socio radiato non può più essere ammesso.

#### **ART. 10) VOLONTARI**

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali

dei volontari avviene ai sensi del vigente Codice della Privacy.  
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci.
- b. il Presidente.
- c. il Consiglio direttivo.
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

##### **ART. 12) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: COMPITI**

1. L'Assemblea, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

2. All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio di esercizio;
- b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo, adempimento per il quale deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, da parte del Consiglio Direttivo;
- c. deliberare sugli indirizzi, sulle direttive generali dell'Associazione ed in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- d. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti istituzionali, sottoposti al Suo esame;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori;
- g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. approvazione e modifica dello statuto sociale;
- j. approvazione di atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari;

k. approvazione su ogni altro argomento, coerente con le finalità di cui all'art.4, su richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, i quali ne propongono l'ordine del giorno.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

**ART. 13) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie, straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta con allegato un valido documento di riconoscimento, non più di due associati.

**ART. 14) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: CONVOCAZIONI, SVOLGIMENTO**

1. La convocazione dell'Assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso in sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati tramite sito web, a mezzo posta raccomandata "a mano", posta elettronica e posta ordinaria, nonché avviso con messaggio da telefonia mobile. Nella comunicazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco dei temi da trattare.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, onde garantire l'espletamento di tutti i compiti individuati all'articolo 12.

3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente dirige e regola le discussioni, le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'Assistenza di un Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

**ART. 15) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione sarà sufficiente il 10% dei partecipanti aventi diritto di voto.

2. Per deliberare validamente varranno i voti favorevoli della maggioranza dei presenti con le deleghe (massimo due per socio), regolarmente documentate.

3. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni, legalmente

adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

#### **ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di undici, in numero dispari non inferiore a sette. Tra gli eletti, le persone con la patologia della sclerosi multipla devono essere la maggioranza, i suoi componenti sono nominati dall'Assemblea la quale nomina anche il Presidente (che è membro del Consiglio Direttivo e lo Presiede) che deve essere esclusivamente persona con sclerosi multipla o familiare di persona con sclerosi multipla (marito/moglie, figlio/figlia, fratello/sorella).

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni; non possono ricoprire tali cariche coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, coloro che risultano condannati ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitarli.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

7. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONI, DIMISSIONI**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o msg di telefonia mobile, da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video

ed il voto può essere espresso in via telematica.

6. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti, nel rispetto dell'art.16, comma 1.

7. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocare tutte le volte necessarie a garantire l'espletamento degli adempimenti individuati all'articolo 12;
- convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- perseguire le finalità previste dallo Statuto e l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci con i relativi impegni di spesa;
- determinare l'importo della quota associativa annuale.

#### **ART. 19) IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi

all'Associazione in qualità di datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

3. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART.20) IL VICEPRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

#### **ART. 21) ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI**

1. L'Assemblea generale dei soci nomina uno o più Revisori dei conti.

2. I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano il bilancio annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci. Operano un puntuale controllo dei conti trimestrale a cui segue un verbale annuale che viene sottoscritto dal Consiglio Direttivo.

3. I Revisori dei conti sono nominati per un triennio.

#### **ART.22) IL SEGRETARIO**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza.

#### **ART.23) IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura gli adempimenti amministrativi dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **NORME AMMINISTRATIVE**

#### **ART. 24) PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto

dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: quote associative; contributi e finanziamenti di privati; contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti od istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali; lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., per l'esercizio delle attività associative; proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa; rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

4. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

#### **ART. 25) BILANCIO**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché il bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione assembleare.

2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, allegandola alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **ART.26) ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **ART. 27) LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei

Revisori.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o del revisore unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

#### **ART.28) SEZIONI**

1. L'Associazione prevede la costituzione di eventuali Sezioni in ambito regionale che perseguano e adottino il presente Statuto.

2. Il numero minimo di soci è di trenta (30) iscritti, i quali eleggeranno i loro organi direttivi.

3. I Presidenti delle sezioni dovranno incontrarsi con cadenza semestrale allo scopo di programmare ed organizzare le varie attività regionali.

#### **ART.29) SCIoglIMENTO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolgerà ad altre Organizzazioni di Volontariato (OdV) o altri Enti del Terzo Settore (ETS) indicate dall'assemblea l'eventuale residuo attivo del patrimonio.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART.30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo le clausole del presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari.

In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore continuerà a seguirsi la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

#### **ART. 31) NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare al codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

FIRMATO: Scanu Carlo

Maria Cristina Lobina, notaio